

DELIBERAZIONE 4 DICEMBRE 2015
587/2015/R/GAS

**APPROVAZIONE DEI RICAVI RICONOSCIUTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E
DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS), e il relativo Allegato A (di seguito: *RTTG*);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 597/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 597/2014/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2015, 321/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 321/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM;
- il decreto direttoriale 3 novembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: decreto direttoriale 3 novembre 2015).

CONSIDERATO CHE:

- con la *RTTG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017;
- ai sensi del comma 21.1, della *RTTG*, le imprese di trasporto presentano, entro il 30 settembre 2015, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento per l'anno 2016;
- ai sensi dell'Articolo 1, lettera c), della deliberazione 321/2015/R/GAS, il termine per l'approvazione delle proposte tariffarie del servizio di trasporto relative all'anno 2016, di cui al comma 21.1 della *RTTG*, è stato differito al settimo giorno successivo all'adozione del provvedimento in esito al procedimento avviato con deliberazione

597/2014/R/COM; e che tale procedimento si è concluso in data 2 dicembre 2015 con l'adozione della deliberazione 583/2015/R/COM;

- come esplicitato in premessa alla deliberazione 321/2015/R/GAS, la determinazione delle tariffe avviene mediante un ricalcolo da parte degli uffici dell'Autorità, in particolare modificando, rispetto alle proposte tariffarie inviate dalle imprese e tenuto conto delle risultanze istruttorie, il solo valore del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ha presentato, con comunicazione in data 29 settembre 2015 (prot. Autorità A/28125 del 30 settembre 2015), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 22 ottobre 2015 (prot. Autorità A/31449 del 22 ottobre 2015), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2016, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Gas Plus Trasporto S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2015 (prot. Autorità A/28830 del 5 ottobre 2015), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 1 dicembre 2015 (prot. Autorità A/35928 del 1 dicembre 2015), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2016, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2015 (prot. Autorità A/28480 del 1 ottobre 2015), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 23 ottobre 2015 (prot. Autorità A/31538 del 23 ottobre 2015), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2016, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Metanodotto Alpino S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 29 settembre 2015 (prot. Autorità A/28163 del 30 settembre 2015), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 23 ottobre 2015 (prot. Autorità A/31915 del 26 ottobre 2015), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2016, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Retragas S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2015 (prot. Autorità A/28761 del 5 ottobre 2015), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 9 novembre 2015 (prot. Autorità A/33948 del 11 novembre 2015), la proposta dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2016, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*; e che tale proposta è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Energie S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2015 (prot. Autorità A/28562 del 1 ottobre 2015), la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2016, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*;
- a seguito della comunicazione, da parte degli uffici dell'Autorità, inviata in data 3 novembre 2015 (prot. Autorità P/32862 del 3 novembre 2015), la società Energie S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 13 novembre 2015 (prot. Autorità A/34358 del 16 novembre 2015), una nuova proposta tariffaria che è risultata conforme ai criteri tariffari di cui alla deliberazione 514/2013/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Netenergy Service S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2015 (prot. Autorità A/28478 del 1 ottobre 2015), la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2016, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*;
- in data 3 novembre 2015, gli uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società Netenergy Service S.r.l. (prot. Autorità P/32950 del 3 novembre 2015) che, in relazione agli esiti della verifica ispettiva condotta ai sensi della deliberazione 627/2014/E/GAS nei giorni 18 e 19 marzo 2015, la proposta tariffaria deve essere modificata applicando un coefficiente correttivo per il calcolo del quantitativo di gas a copertura delle perdite di rete *PE* al fine di tener conto dei quantitativi di gas naturale indebitamente percepiti negli anni 2014 e 2015 per effetto dell'errata comunicazione dei dati relativi alla consistenza impiantistica della rete;
- la società Netenergy Service S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 18 novembre 2015 (prot. Autorità A/34868 del 20 novembre 2015), una nuova proposta tariffaria che è risultata conforme ai criteri tariffari di cui alla deliberazione 514/2013/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società SGI S.p.a. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2015 (prot. Autorità A/28565 del 1 ottobre 2015), la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2016, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*;
- in data 3 novembre 2015, gli uffici dell'Autorità hanno inviato, alla società SGI S.p.a. (prot. Autorità P/32855 del 3 novembre 2015), una richiesta di modifica della proposta tariffaria, rilevando come il trattamento della remunerazione addizionale del capitale investito netto per i nuovi investimenti non fosse coerente con le disposizioni di cui alla *RTTG*;

- la società SGI S.p.a. ha presentato, con comunicazione in data 13 novembre 2015 (prot. Autorità A/34300 del 16 novembre 2015), una nuova proposta tariffaria che è risultata conforme ai criteri tariffari di cui alla deliberazione 514/2013/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Snam Rete Gas S.p.a. ha presentato, con comunicazione in data 30 settembre 2015 (prot. Autorità A/28382 del 1 ottobre 2015), la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relativi all'anno 2016, ai sensi del comma 21.1 della *RTTG*;
- in data 3 novembre 2015, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Snam Rete Gas S.p.a. (prot. Autorità P/32848 del 3 novembre 2015) una richiesta di modifica della proposta tariffaria, evidenziando che:
 - a) ai fini del calcolo del fattore correttivo relativo alla rete nazionale e regionale di gasdotti devono essere considerati gli importi fatturati in luogo degli importi effettivamente incassati;
 - b) ai fini della determinazione della remunerazione addizionale del capitale investito netto per i nuovi investimenti devono essere escluse le immobilizzazioni in corso;
 - c) alle immobilizzazioni entrate in esercizio successivamente al 31 dicembre 2013 si applicano i tassi di remunerazione addizionale di cui al comma 20.1 della *RTTG*;
- la società Snam Rete Gas S.p.a. ha presentato, con comunicazione in data 13 novembre 2015 (prot. Autorità A/34223 del 13 novembre 2015), due proposte tariffarie; e che la prima proposta (Allegato 1) risulta coerente con i rilievi formulati dagli uffici dell'Autorità con comunicazione in data 3 novembre 2015;
- con comunicazione del 24 novembre 2015 (prot. Autorità P/35124 del 24 novembre 2015), gli uffici dell'Autorità hanno inviato, alla società Snam Rete Gas S.p.a., una richiesta di informazioni ulteriori in relazione ai ricavi da corrispettivi di scostamento fatturati ma non incassati relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014; e che la società Snam Rete Gas S.p.a., in data 27 novembre 2015 (prot. Autorità A/35611 del 27 novembre 2015), ha fornito le informazioni richieste ed evidenza delle azioni legali intraprese per il recupero degli importi fatturati e non corrisposti da parte degli utenti del servizio di trasporto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le imprese di trasporto hanno presentato, contestualmente alle proposte tariffarie di cui al comma 21.1, della *RTTG*, le proposte tariffarie relative ai ricavi riconosciuti per il servizio di misura per l'anno 2016, applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 2, della deliberazione 514/2013/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto direttoriale 3 novembre 2015, di aggiornamento della rete regionale di trasporto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha accolto l'istanza della società Italcogim Trasporto S.r.l., di riclassificare la propria rete regionale di trasporto in rete di distribuzione, a far data dal 1 gennaio 2016.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare i ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e dispacciamento per l'anno 2016 sulla base delle proposte tariffarie presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a., modificando, rispetto a tali proposte tariffarie e tenuto conto delle risultanze istruttorie come sopra evidenziato, il solo valore del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto;
- rimandare a successive valutazioni il trattamento delle partite economiche inerenti i corrispettivi di scostamento fatturati e non riscossi negli anni 2012, 2013 e 2014;
- determinare i ricavi riconosciuti per il servizio di misura per l'anno 2016 sulla base delle proposte tariffarie presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a., modificando, rispetto a tali proposte tariffarie, il solo valore del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto;
- prorogare, per l'anno 2016, i fattori di emissione utilizzati per il calcolo delle perdite di rete nell'anno 2015, nelle more della conclusione del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 514/2013/R/GAS;
- prorogare, per l'anno 2016, i criteri per la determinazione del corrispettivo transitorio di misura del servizio di trasporto di cui all'articolo 2 della deliberazione 514/2013/R/GAS;
- modificare il termine di cui al comma 21.8, della *RTTG*, al 31 luglio di ciascun anno

DELIBERA

1. determinare i ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e dispacciamento per l'anno 2016, di cui al comma 22.1, della *RTTG*, sulla base delle proposte tariffarie presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e

- Snam Rete Gas S.p.a., risultate conformi ai criteri di cui alla *RTTG* secondo le precisazioni di cui in premessa;
2. di prorogare, per l'anno 2016, i criteri per la determinazione del corrispettivo transitorio di misura del servizio di trasporto, di cui all'articolo 2, della deliberazione 514/2013/R/GAS;
 3. di determinare i ricavi di riferimento per il servizio di misura per l'anno 2016, sulla base delle proposte tariffarie presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a, Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a. secondo le precisazioni di cui in premessa;
 4. di trasmettere, all'impresa maggiore di trasporto, ai sensi del comma 22.2, della *RTTG*, le componenti di ricavo approvate ai sensi dei precedenti punti 1 e 3 e le ulteriori informazioni necessarie al calcolo dei corrispettivi di cui agli articoli 12 e 13 della *RTTG*, dei valori di autoconsumo e perdite di cui all'articolo 9 della *RTTG* e del corrispettivo transitorio di misura;
 5. di modificare il comma 21.8, della *RTTG*, sostituendo alle parole "30 aprile" le parole "31 luglio";
 6. di pubblicare la presente deliberazione e il testo della *RTTG*, come risultante dalla modifica apportata, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni